

## Diritto e persona

Carlo Casonato

**È** un piacere e un privilegio introdurre questo numero di BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto. È un piacere perché, come accaduto per i numeri precedenti, i contributi qui pubblicati coprono un ampio e stimolante ventaglio di tematiche. Anzitutto, si raccolgono gli scritti riferiti alle diverse sessioni che hanno scandito i BioLaw Days di Trento (la “festa scientifica” che, dal 29 settembre al primo ottobre scorsi, ha ricordato i primi vent’anni del Progetto BioDiritto) e che hanno affrontato il dibattito sulla disciplina del fine vita, il ruolo del biodiritto fra poteri pubblici e privati, la sua funzione rispetto alle innovazioni scientifico-tecnologiche e al mutamento delle istanze sociali oltre che le sue prospettive future. A tale elenco di scritti già molto ricco, si aggiungono articoli sulla giustizia comparata in tema di contrasto alla pandemia, sul tema (attualissimo) del riconoscimento dello status di figlio nato da maternità surrogata e sulle adozioni in casi particolari, sulle REMS e sulle misure a tutela della salute mentale delle persone detenute, sulla disciplina europea dei diritti del minore, sull’evoluzione della sanità territoriale, sui limiti del consenso informato in Portogallo, sulla disciplina della PMA in Italia e in Brasile, per terminare con i contributi raccolti nella sezione dedicata alla disciplina comparata dell’intelligenza artificiale. Ma scrivere l’editoriale di questo numero è anche un privilegio – dicevo – perché un privilegio è stato trovarsi nella condizione di seguire e di dare un qualche impulso alle attività diffuse di un gruppo di ricercatrici e ricercatori che si è formato attorno all’idea, non sempre consapevole ma ben radicata, di un diritto che non fosse solo rivolto allo studio della vita nelle sue diver-

se fasi e manifestazioni, ma che di quelle diverse fasi e manifestazioni dovesse prendersi cura; verso le quali dovesse, in qualche modo, porsi a servizio. Così, la ricostruzione di Francesca Giardina ricorda come nel «fondere i due termini che si fronteggiano in un inestinguibile confronto (bio/diritto), la nascita e il percorso del biodiritto hanno creato un nuovo mondo. Volendo semplificare al massimo una storia difficilmente semplificabile: non è la vita umana che deve servire il diritto, è il diritto che deve porsi al servizio della vita umana». Gli ambiti e le occasioni per verificare, nel mutare di variabili sociali, tecnologiche, economiche e giuridiche, l’emergere e il permanere di tale capacità si ritrovano in moltissimi dei contributi qui raccolti; come in moltissimi contributi si affronta il delicato compito di dare prevalenza ai contenuti e alle formule con cui si tende a riempire il concetto di vita umana. Vladimiro Zagrebelsky, trattando dell’aiuto al suicidio, conclude per una decisa ma attentamente ponderata precedenza dell’autodeterminazione individuale, la quale, per essere tale, deve liberarsi nella misura del possibile dei condizionamenti legati alla vulnerabilità. «Dolore fisico, dolore psichico, crisi familiari, emergenze economiche, fatica di vivere ecc., ne sono esempi, non esaustivi. A tutela della libertà, tanto più in casi drammatici come è la decisione di porre fine alla propria vita (ma non solo), proprio la protezione della libertà individuale dovrebbe portare lo Stato e la società a fare tutto il possibile per rimuovere i condizionamenti che il soggetto patisce». Sullo stesso tema, Luciano Orsi registra un affievolimento dei principi paternalista e familista accompagnato da un rinnovato protagonismo della persona, raccomandando però una buona dose di realismo: «la Medicina ha bisogno di ali per staccarsi dall’ancoraggio terrestre alla pura patologia organicista, e queste ali sono proprio

rappresentate dall'etica, dalla deontologia e dal diritto. Però le ali devono rimanere saldamente attaccate al corpo della Medicina per trovare un corretto equilibrio tra l'elevazione del pensiero teoretico e un'adeguata considerazione delle conseguenze pratiche degli assunti teorici, altrimenti quelle preziose ali corrono il rischio di bruciarsi nei cieli delle alte teorizzazioni». Barbara Pezzini, su altro fronte, tratta del binarismo di genere e dell'intersezionalità, confermando la funzione "servente" del diritto. Si tratta di «condizioni personali che, proprio perché statisticamente minoritarie, interpellano con particolare forza il diritto costituzionale, nella sua capacità di dare riconoscimento e garanzia ai diritti inviolabili della persona umana». Con approccio trasversale, Lorenzo Chieffi riflette sul crescente grado di intensità con cui alcuni ordinamenti europei, il Consiglio d'Europa e la stessa Unione hanno preso in considerazione il protagonismo della persona nel condurre le proprie scelte esistenziali concludendo per la convergenza verso un unico obiettivo garantistico che «all'esito dell'adozione di diverse Carte dei diritti e della spinta esegetica offerta dal diritto giurisprudenziale, ha contribuito, proprio grazie all'impegno dedicato alla tutela dei valori personalistici, ad una progressiva costituzionalizzazione dei diritti a livello europeo».

Oltre ai contenuti con cui dare corpo ai concetti di vita e di persona, i contributi qui pubblicati (non avrebbero potuto non farlo) parlano di metodo. L'approccio tipico del biodiritto, proprio a motivo della delicatezza dell'oggetto di studio, è stato fin da principio improntato all'apertura verso la pluralità delle posizioni in campo e al rispettivo confronto. Inoltre, la considerazione per il discorso filosofico e precipuamente bioetico e per i risultati condivisi delle cd. scienze dure ha sempre costituito la base per quello che, pur evitando improprie sovrapposizioni,

è stato qualificato un evidence-based law. Daria de Pretis, così, propone quattro punti che, nella prospettiva della giustizia costituzionale, ricostruiscono il rapporto fra scienza e diritto, raccomandando ragionevolezza, considerazione degli inevitabili margini di incertezza, equilibrato rispetto per la discrezionalità politica del legislatore, adeguamento degli strumenti per far acquisire ai giudici costituzionali adeguate conoscenze scientifiche. E Lorenza Violini parla complessivamente di un biodiritto caratterizzato da un «approccio olistico, puntuale e duale», ricordando come «la contiguità tra "bio" e "diritto" debba rimanere tale e [come] i rapporti tra queste due componenti debbano essere ispirati ad una logica di alleanza: «scientific methods and [legal] principles can and should be integrated into the making and enforcement of laws [...] without compromising the integrity of science, the democratic legitimacy of government, or both».

Seguendo una parabola naturale, il cammino del biodiritto degli ultimi anni si è rivolto verso lo studio dell'intelligenza artificiale (AI). Tale ambito ci ha subito interessati non solo per le sue particolari, quanto complesse, caratteristiche scientifiche e tecnologiche, ma perché nel proporre un'idea alternativa di intelligenza, ha introdotto anche possibili idee alternative di umano. Affrontare la AI, così, significa anzitutto affrontare le qualità della persona, verificando quali siano le proprietà ad essa intrinseche e irrinunciabili e quali invece siano quelle accessorie e delegabili. L'individuazione dei principi etici per la AI come il riconoscimento della sua disciplina giuridica, così, hanno portato con loro l'esigenza primaria (in termini sia temporali che di rilevanza) tesa a chiarire e possibilmente condividere l'idea di persona e di società che caratterizza l'oggi e che caratterizzerà il domani. Nel riconoscere il ruolo da attribuire e lo spazio

da riservare alla AI, infatti, è prima di tutto necessario verificare la funzione e gli ambiti di azione dell'umano. Allo stesso modo, non si può decidere se sia preferibile un funzionario-robot, un medico-robot, un insegnante-robot, un giudice-robot, se prima non ci si sia chiariti su quale ruolo e quali obiettivi abbiano quelle professioni e quali caratteristiche debba avere chi le esercita. La AI rappresenta una sfida decisiva, una delle più cruciali di questa epoca, consistente nell'indagare l'essenza di ciò che artificiale non è. In questa prospettiva, Luciano Violante (cui si rinvia al numero 1 del 2022 di questa Rivista) propone una stimolante serie di tesi sulle caratteristiche e i principali attori della cybersociety, del cyberspace e del cyberstate, oltre che, appunto, sulle sfide che saremo chiamati ad affrontare per rimanere pienamente umani. Trattando di medicina, Loreta Rocchetti si chiede se non si stia procedendo «verso lo smart working anche per i curanti? E con quali risultati in questo mondo sempre più virtuale su persone malate, corpi sofferenti, difficili da convincere di essere "virtuali"?». In termini più generali, pensando all'impossibilità umana di gestire la quantità di informazioni che la AI può gestire, Amedeo Santosuosso giunge alla conclusione secondo cui «mettere un umano nel loop è impossibile o inutile, perché quell'umano non ha materialmente la capacità di processare tutte quelle informazioni in tempo reale. E allora, cosa significherà la centratura sull'umano o che l'umano sia in the loop?».

Seguendo queste traiettorie, ma altre se ne potrebbero citare, quello che oggi chiamiamo biodiritto si è caratterizzato per essere un ambito di studio che, forse prima e con maggior chiarezza di altri, permette di rilevare, in termini comprensivi, i punti di tensione fra diritto, persona e società. In questa prospettiva, Lorenza Violini ricorda come il biodiritto «connette in

modo immediato i processi vitali con l'ordinamento giuridico, riflettendo in esso i drammi esistenziali dell'uomo d'oggi; detto altrimenti, avendo come oggetto di regolazione il *bios*, il biodiritto tocca immediatamente la concezione che una società esprime rispetto a tale oggetto, cioè la vita e la natura umana. Il biodiritto, pertanto, come campo speciale rispetto al diritto nel suo insieme». Su queste basi, e allargando lo sguardo e la prospettiva di analisi, Maria Chiara Carrozza espone i suoi pensieri sul biodiritto, citando, fra gli altri, la velocità di cambiamento, la caratteristica natura innovativa e la ricerca di equilibrio e sostenibilità fra esigenze di sviluppo e principi etici e giuridici che non possono più concepirsi come contrapposti; il tutto orientato al bene e alla dignità delle persone.

In conclusione di questo breve editoriale, si può confermare come la ricerca in tema di biodiritto si sia accresciuta molto in questa ventina d'anni e abbia ricevuto un riconoscimento diffuso (è ora inserita anche all'interno di qualche declaratoria di settore). In questo modo, è venuta a far parte di un orizzonte ampio coltivato da una crescente comunità scientifica, arricchendosi di temi, di prospettive di indagine, di posizioni ideali e concrete. Espandendosi i confini, i contatti con altre materie, con altre discipline e metodologie non hanno potuto che crescere, conducendo a indagini spesso caratterizzate da principi, categorie e istituti in continua ridefinizione. Del resto, ricorda Antonio D'Aloia, nel momento in cui si intravede un nuovo orizzonte «ci viene voglia di andare a raggiungere quell'orizzonte, ponendoci altre domande, altre interrogativi, in una sorta di inesauribile ricerca di ciò che può dare forma a quell'idea costituzionale del pieno sviluppo della persona umana». E se un limite del biodiritto esiste, conferma Amedeo Santosuosso, si tratta di «un limite

*Editorial*

mobile, legato alle circostanze storiche, all'evoluzione sociale e al modo in cui gli umani sviluppano una sensibilità su alcuni argomenti». Il ricercatore che si occupa di biodiritto, così, trova nell'incertezza e nella curiosità che da essa origina sia le ragioni che lo spingono a dare inizio a un percorso di studio, sia esigenti ma indispensabili compagne di viaggio; un viaggio che, con l'aiuto delle altre forme di sapere e del confronto sincero con diverse esperienze e sensibilità, insiste nel puntare a riconoscere nella persona e nella promozione del suo autentico benessere la propria ultima destinazione.

